

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 9 aprile 2014

Sul disegno di legge:

(1249) Deputato Madia ed altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso stabilisce disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 del disegno di legge riserva ai professionisti "in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale" gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi;

considerato che l'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), di elenchi nazionali di professionisti dei beni culturali, in possesso di determinati requisiti individuati, e che le modalità e i requisiti per l'iscrizione sono individuati con decreto del Ministro dei beni culturali da emanarsi "in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea";

considerato che il predetto decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, deve essere sottoposto preventivamente al parere parlamentare e che tale parere assume carattere vincolante per le parti in cui le Commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei deputati, competenti per materia, abbiano formulato condizioni identiche;

ricordato che, per il diritto europeo, i professionisti sono, al pari delle imprese, soggetti alle regole dell'Unione sulla concorrenza e in particolare ai principi di non discriminazione e di parità tra cittadini europei;

ricordato, inoltre, che in relazione alla valutazione della "adeguata formazione ed esperienza professionale" per l'iscrizione negli elenchi nazionali previsti, la direttiva 2005/36/CE stabilisce un sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta l'UE, per cui lo Stato membro ospitante deve consentire al professionista di altri Stati membri di poter accedere all'esercizio della professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con i seguenti rilievi:

Al Presidente
della 7^a Commissione permanente
S E D E

il regime di cui all'articolo 1, che riserva lo svolgimento delle attività di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, ai professionisti in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale (ovvero quelli inseriti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 2), potrebbe configurarsi alla stregua di un regime autorizzatorio e pertanto ricadere nell'ambito della disciplina di cui alla direttiva 2006/123/CE (direttiva "servizi"), che – all'articolo 9 della direttiva – consente agli Stati membri di "subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore [*in primis* qualora provenga da un altro Stato membro]; b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale [tra cui rientra anche la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico]; c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia". In tal caso, ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo 9 e del paragrafo 5 dell'articolo 39 della direttiva, tale regime deve essere comunicato alla Commissione europea. Inoltre il regime previsto deve essere conforme anche agli articoli del capo III della direttiva 2006/123/UE, relativi ai principi, i criteri e la durata dell'autorizzazione, alla selezione dei candidati, alle procedure di autorizzazione, ai requisiti vietati e ai requisiti da valutare;

in relazione all'affidamento dell'esercizio delle attività riservate ai sensi dell'articolo 1, le relative modalità di selezione non potranno prescindere dai principi europei che li disciplinano tra cui, i principi desumibili dai Trattati UE e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

in riferimento al "rispetto della normativa dell'Unione europea", previsto dall'articolo 2 per l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi nazionali di professionisti dei beni culturali, si ritiene necessario che il decreto ministeriale a tal fine previsto, sia elaborato in conformità, in particolare, anche alla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed, eventualmente, alla direttiva 2013/55/UE che modifica della direttiva 2005/36/CE;

per quanto riguarda le modalità previste per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, si ritiene necessario esplicitare che l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni professionali e la natura vincolante del parere parlamentare debbano comunque essere subordinate al "rispetto della normativa dell'Unione europea";

valuti, infine, la Commissione di merito, l'opportunità di esplicitare il nesso che implicitamente sussiste tra il nuovo articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 42 del 2004, che riserva ai professionisti "in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale" gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, e l'articolo 2 del disegno di legge che prevede l'istituzione degli elenchi nazionali di professionisti dei beni culturali. In tal senso, nell'articolo 9-*bis*, potrebbe essere inserito un richiamo all'articolo 2 del provvedimento, o – alternativamente – il testo dell'articolo 2 potrebbe essere direttamente inserito nel decreto legislativo n. 42 del 2004.

Valeria Cardinali